



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 8° - Commercio

L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 05/07/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/99;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11/07/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08/12/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di Sviluppo Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13/07/2007;
- VISTO il Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4249 del 07/09/2007;
- VISTO l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" emanate in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, pubblicata nella G.U.R.S. n. 38 del 14/08/2009, con il quale è stato sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000, ora rubricato "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali";
- VISTO l'articolo 62 comma 1 della legge regionale n. 32/2000 "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali", così come modificato dalla citata legge regionale, che autorizza l'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca (oggi Assessorato delle Attività Produttive) "... ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con Decisione C (2007) 4249 del 07/09/2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri";

- VISTO** in particolare, il comma 4 del predetto articolo 62, con il quale si prevede che *“L’Assessore Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l’Artigianato e la Pesca (oggi Assessore delle Attività Produttive) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel P.O. F.E.S.R. 2007-2013”*;
- VISTO** il documento *“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”* del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 10/02/2011 ed in particolare la scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 3 *“Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei Centri Commerciali Naturali come definiti dall’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15/09/2005 ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture”*;
- RILEVATO** che da un attento esame comparato delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 9/2009 articolo 9, con quanto definito nel documento sopra citato *“Requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione”*, sono emersi dubbi interpretativi sull’esatta individuazione del beneficiario finale che, secondo il testo di legge, sembrava escludere i singoli Centri Commerciali Naturali costituiti in forma di consorzio;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra rilevato, chiedere apposito parere all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, poiché il testo normativo sembrava consentire l’attivazione della linea d’intervento 5.1.3.3 limitatamente alla parte relativa alle P.M.I. aderenti ai C.C.N. e non agli stessi Centri Commerciali Naturali, anche al fine di scongiurare la compromissione del disegno unitario convenuto nella stessa linea d’intervento 5.1.3.3;
- PRESO ATTO** che, a seguito della richiesta di parere avanzata da questo Dipartimento all’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in merito all’esatta interpretazione del testo normativo di cui sopra, lo stesso Ufficio Legale con parere del 03/12/2009 protocollo n. 19341/190.09.11, conferma che l’effettiva intenzione del legislatore è stata quella di predisporre una base giuridica per l’attivazione delle misure previste dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, concludendo che, al di là della formulazione, l’espressione *“consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei centri commerciali naturali”*, previsti dall’articolo 9 in oggetto, vada interpretata come equivalente a quella *“centri commerciali naturali in forma di consorzi di P.M.I. commerciali”* contenuta nella predetta linea d’intervento e che quindi il competente Dipartimento può attivare la predetta linea d’intervento 5.1.3.3, sia per la parte relativa alle P.M.I. insediate all’interno dei Centri Commerciali Naturali, sia per la parte relativa ai Centri Commerciali Naturali;
- VISTO** il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17/12/2008, che definisce l’ammissibilità delle spese anche del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- VISTE** le linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 29/10/2008;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 06/03/2009 – approvazione quadro definitivo relativo al P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 – categorie di spesa per definizione finanziaria;
- VISTO** l’articolo 2 della legge n. 266 del 22/11/2002 di conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge n. 210 del 25/09/2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (D.U.R.C.);

VISTO il decreto assessoriale n. 951 del 09/04/2009, (G.U.R.S. n. 20 del 08/05/2009), con il quale sono state approvate le norme di attuazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15/09/2005;

VISTO il successivo decreto assessoriale n. 2140 del 30/07/2009, (G.U.R.S. n. 38 del 14/08/2009), che integra l'articolo 1 delle norme di attuazione approvate con decreto assessoriale n. 951/2009;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta n. 216 del 12/07/2011 dalla competente Commissione Legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'articolo 65 della citata legge regionale n. 9/2009;

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000;

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto in premessa specificato, sono approvate le direttive allegate che formano parte integrante del presente decreto, concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri.

Articolo 2

Con successivi decreti del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, saranno emanati i bandi pubblici, nei quali saranno fissati i termini, iniziali e finali, per la presentazione delle domande, determinate le relative risorse disponibili e quant'altro previsto dalle direttive allegate.

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo 02/08/2011

Firmato
L'ASSESSORE
(Dott. Marco VENTURI)



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento Attività Produttive
Servizio 8° - Commercio

DIRETTIVE

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013
Linea di Intervento 5.1.3.3

A) Oggetto e Finalità – L'Assessore Regionale alle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive, in attuazione del comma 4 articolo 9 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 dell'Obiettivo Specifico 5.1 *“Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle P.M.I., lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l'accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un'ottica di miglioramento della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese”* del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, con le presenti direttive stabilisce le modalità ed i criteri di cui al citato comma 4 dell'articolo 9 per l'accesso alle agevolazioni previste alla linea di intervento 5.1.3.3 di cui all'Asse 5 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, Decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007, con la quale sono state previste *“azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei Centri Commerciali Naturali (di seguito C.C.N.) come definiti dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15/09/2005”*.

B) Obiettivi – Gli obiettivi da perseguire sono quelli definiti alla precedente lettera A) sulla base delle risorse definite alla successiva lettera M) per la linea di intervento 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 *“azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei Centri Commerciali Naturali come definiti dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15/09/2005”* con le quali è possibile attivare un regime di aiuti, rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 (regola *“de minimis”*), concernente la concessione di contributi, ai Centri Commerciali Naturali in forma di consorzi accreditati ai sensi del decreto assessoriale n. 951 del 09/04/2009, (G.U.R.S. n. 20 del 08/05/2009), ed alle P.M.I. commerciali e di servizi, così come classificate dal decreto assessoriale del 11/02/1997, (G.U.R.S. n. 21 del 26/04/1997), e alle P.M.I. artigianali (iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane), aderenti al C.C.N. ed esercenti la loro attività nell'ambito urbano definito e individuato dal C.C.N., per la realizzazione di servizi comuni e per la riqualificazione delle strutture produttive e/o distributive.

C) Modalità di attuazione – Le risorse di cui alla lettera M) alle presenti direttive saranno rese disponibili sulla base di bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 189 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i..

D) Definizioni – Ai fini delle presenti direttive valgono le seguenti definizioni:

P.M.I.: le imprese che rientrino nei limiti dimensionali di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/2003, come recepita dal D.M. n. 19470 del 18/04/2005, pubblicata nella G.U. n. 238 del 12/10/2005.

Imprese commerciali e di servizi: quelle classificate dal decreto assessoriale del 11/02/1997, (G.U.R.S. n. 21 del 26/04/1997).

Imprese artigianali: quelle iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Centro Commerciale Naturale (C.C.N.): quello definito all'articolo 9 della legge regionale n. 10/2005 limitatamente alla costituzione in forma di consorzio.

Ambito urbano definito dal C.C.N.: l'area continua, entro cui svolgono la loro attività i soggetti aderenti al C.C.N., così come delimitata e definita negli atti custoditi presso il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive.

E) Soggetti Ammissibili – I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono i Centri Commerciali Naturali costituiti a norma delle disposizioni del codice civile in forma di consorzi, accreditati con provvedimento dell'Assessore ed iscritti nell'elenco regionale di cui al decreto assessoriale n. 951 del 09/04/2009, (G.U.R.S. n. 20 del 08/05/2009) e le P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi, come definite alla precedente lettera D), aderenti al rispettivo C.C.N., esercenti la loro attività nell'ambito urbano definito.

F) Requisiti di Ammissibilità – I requisiti di cui alle presenti direttive sono quelli espressamente indicati nel documento “*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*”:

- interventi realizzati all'interno di Centri Commerciali Naturali costituiti in consorzi di P.M.I. commerciali, così come classificati dal decreto assessoriale del 11/02/1997, (G.U.R.S. n. 21 del 26/04/1997), esercenti la loro attività in ambiti territoriali comuni (interventi che ricadono all'interno di un ambito urbano definito);
- P.M.I. commerciali che non abbiano già fruito di contributi ex sottomisura 4.02.c – aiuti al commercio ed all'artigianato – del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
- imprese non di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- presenza di prodotti locali all'interno del Centro Commerciale Naturale;
- numero minimo di imprese commerciali ubicate nell'ambito dei Centri Commerciali Naturali proponenti;
- rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato relativo agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) e del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- programma per il quale l'amministrazione responsabile abbia confermato che lo stesso soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto (esclusi gli aiuti che prevedono esenzione o riduzione fiscale). L'intervento, a seconda della tipologia di opere edili eventualmente proposte e/o previste dal bando/avviso, dovrà essere dotato del titolo abilitativo edilizio corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore.

G) Spese Ammissibili – Sono ammissibili le spese effettuate successivamente alla presentazione dell'istanza di finanziamento alle condizioni di cui al precedente ultimo punto, lettera F). Le spese ammissibili, tra quelle previste dalla vigente normativa in materia, sono quelle effettuate per:

a. realizzazione del progetto comune del Centro Commerciale Naturale e, in particolare:

1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecuzione dell'operazione fino ad un importo massimo del 5% dell'investimento ammissibile;
2. realizzazione di programmi informatici, di un sito web e messa in rete delle imprese consorziate;
3. interventi di fidelizzazione della clientela;
4. identificazione, realizzazione di un marchio comune e delle relative attività promozionali, anche attraverso l'adeguamento dei sistemi di gestione aziendale secondo standard internazionali riconosciuti a livello europeo (implementazione nelle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi di sistemi di gestione della qualità aziendale conformi alle seguenti norme: UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
5. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari nel caso di richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
6. installazione della targa esplicativa dell'operazione finanziata, permanente e visibile nei casi previsti dalle norme comunitarie e secondo le indicazioni che saranno specificate in sede di bando pubblico.

b. riqualificazione della struttura produttiva e/o distributiva delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e, in particolare:

1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecuzione dell'operazione fino ad un importo massimo del 5% dell'investimento ammissibile;
2. realizzazione di programmi informatici e di siti web per la promozione delle produzioni e delle proposte commerciali;
3. realizzazione di opere murarie ed assimilati consistenti nell'adeguamento alle esigenze di riqualificazione ambientale delle vetrine, della immagine e dei prospetti;
4. acquisti di arredi e attrezzature;
5. realizzazione di iniziative promozionali;
6. acquisto di macchinari ed impianti vari;

7. acquisto di mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione;
8. acquisto di apparecchiature elettroniche;
9. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari nel caso di richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
10. installazione della targa esplicativa dell'operazione finanziata, permanente e visibile nei casi previsti dalle norme comunitarie e secondo le indicazioni che saranno specificate in sede di bando pubblico.

L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: 1) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; 2) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; 3) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, è dovuta solo se non sia recuperabile.

H) Intensità delle Agevolazioni – I benefici di cui alle presenti direttive consistono: 1) nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore del C.C.N., nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, di cui alla precedente lettera G) punto a, per un importo non superiore ad €. 25.000,00. Il predetto contributo può essere elevato fino ad €. 35.000,00 per ogni singolo C.C.N. nella misura di €. 75,00 a fronte di ogni singola impresa aderente che eccede il numero minimo di 20 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 2) nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore delle P.M.I. aderenti, nella misura del 50% della spesa ammissibile, di cui alla precedente lettera G) punto b, per un importo non superiore ad €. 25.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I) Modalità di erogazione dei benefici – I benefici di cui alle presenti direttive sono concessi secondo le disposizioni previste dall'articolo 189 della legge regionale n. 32/2000 nella forma di contributi in conto capitale. Le agevolazioni concesse sono erogate in non più di tre quote, la prima delle quali, su apposita richiesta, anche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo concesso. In caso di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere prodotta fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato rilasciata in stretta conformità all'apposito schema allegato al bando, con periodo di validità pari all'intero periodo del vincolo della destinazione d'uso dei beni acquistati. Negli altri casi, per l'erogazione delle singole quote di contributo, il programma deve avere raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare. La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, qualora l'impresa abbia realizzato uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 20% dell'investimento complessivo ammissibile; l'eventuale seconda quota a fronte di uno stato di avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l'eventuale terza quota, successivamente all'ultimazione del programma. Dalla ultima quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all'emissione del decreto di concessione definitiva. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e deve essere accompagnata dalla documentazione di spesa e da una relazione contenente la descrizione degli interventi realizzati. Sono fatti salvi eventuali più ristretti termini fissati in sede di bandi. L'Assessorato provvederà allo svincolo della fidejussione/polizza, contestualmente, all'erogazione della prima quota di contributo a stato di avanzamento di importo almeno pari all'anticipo erogato.

L) Criteri di selezione. Parametri per l'attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria – La graduatoria dei progetti deve essere redatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. Per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento in rapporto alle risorse finanziarie disponibili si procederà a redigere la graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri di selezione e dei punteggi a questi assegnati, per un massimo di **Punti 100**:

1. percentuale dei soggetti aderenti al C.C.N. che operano all'interno della Z.T.O. definita dallo strumento urbanistico vigente "*Centro Storico Monumentale*" – rispetto al totale dei soggetti aderenti – **fino ad un massimo di Punti 30 da attribuire in misura di 0,3 punti per ogni punto percentuale**;

2. presenza turistica del comune dove è ubicato il Centro Commerciale Naturale attestata dai dati ricavati dalle biglietterie (di siti attrattivi locali) ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni – **fino ad un massimo di Punti 10 determinati attribuendo 0,05 punti ogni 100 visitatori;**
3. numero di imprese commerciali, artigianali e di servizi proponenti aderenti al C.C.N. – **fino ad un massimo di Punti 20 da attribuire in misura di 0,2 punti per ogni singola impresa;**
4. protocollo d'intesa del C.C.N. con Associazioni di categoria – **Punti 5** secondo modalità definite in sede di ogni singolo bando;
5. numero di imprese commerciali ed artigianali consorziate specializzate nella vendita di prodotti locali – **fino ad un massimo di Punti 10 da attribuire in misura di punti 1 per singola impresa specializzata;**
6. integrazione con interventi per la promozione delle produzioni locali a carico del F.E.A.S.R. – **Punti 5** secondo modalità definite in sede di ogni singolo bando;
7. cofinanziamento delle P.M.I. aderenti al C.C.N. – **fino ad un massimo di Punti 10 da attribuire in misura proporzionale al maggiore cofinanziamento rispetto al totale dell'investimento:**
(Tot. Capitale Proprio/Tot. Capitale Investito x 10)
8. esperienza di cooperazione pregressa tra gli esercizi aderenti al C.C.N. – **Punti 5** secondo modalità definite in sede di ogni singolo bando;
9. interventi mirati all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili e/o interventi che prevedono l'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra – **Punti 5.**

A parità di punteggio costituirà criterio premiale la presenza maggioritaria nel C.C.N. di imprese commerciali, artigianali e di servizi a prevalente rappresentanza legale femminile.

M) Risorse Finanziarie – Le risorse finanziarie pubbliche della linea di intervento 5.1.3.3 ammontano complessivamente a **€. 27.565.611,40**. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a **€. 19.295.927,98**, pari al 70% del totale delle risorse, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 06/03/2009 con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, prevedendo il contestuale accantonamento della restante quota del 30% pari a **€. 8.269.683,42** per assegnazioni successive. Una quota pari al 20% delle risorse, così come previsto dall'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 è destinata ai contributi per progetti di investimento ubicati in zone svantaggiate, ivi incluse quelle inserite nell'elenco aree interne ai sensi della legge regionale n. 26/1988 (D.P.Reg. del 10/05/1989), nonché nell'O.P.C.M. n. 3815 del 10/10/2009 e nel D.C.P.M. n. 3865 del 19/02/2011. Eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi, a qualsiasi titolo, disponibili prima dell'emanazione del bando pubblico per l'attuazione della linea di intervento, potranno costituirne ulteriore dotazione finanziaria o, se disponibili successivamente, essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria dello stesso bando pubblico o per l'attivazione di un successivo bando pubblico.

N) Modalità e termini di presentazione delle domande – Le domande relative agli interventi di cui alle presenti direttive dovranno essere presentate dai soggetti di cui alla lettera E) con le modalità e i termini di volta in volta fissati con i bandi. La domanda di agevolazioni è redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti del Centro Commerciale Naturale e delle P.M.I. richiedenti. Le istanze, in bollo, dovranno essere presentate, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico indirizzata a: Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio 8° Commercio – Via Degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo. L'Amministrazione Regionale non risponde di ritardi nella presentazione dovuti a disguidi postali di qualsiasi tipo. Non saranno prese in considerazione le istanze che dovessero pervenire dal 15° giorno successivo alla data di scadenza fissata nel bando pubblico, anche se spedite entro i termini previsti. Tutti i termini per gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari previsti dalle presenti direttive sono sospesi dall'1 al 31 agosto salvo quanto di volta in volta stabilito in sede di bando.

O) Contenuto dell'istanza e relativi allegati – Fatto salvo quanto, ulteriormente, specificato nei singoli bandi, l'istanza, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve espressamente indicare:

- le complete generalità del rappresentante legale del Centro Commerciale Naturale e dei

- rappresentanti legali delle imprese consorziate;
- il costo complessivo del progetto e quello dei singoli progetti dei soggetti richiedenti;
- il contributo richiesto nell'ambito delle previsioni di cui alle presenti direttive.

All'istanza devono essere allegati:

- 1) certificato camerale delle singole imprese comprensivo del nulla-osta antimafia di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni;
- 2) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, contenente la descrizione degli interventi che si intendono realizzare, con l'indicazione dei singoli costi e la correlazione tra questi e gli effetti che si prevede di conseguire in termini di vantaggi per le singole imprese consorziate e per il sistema produttivo e/o distributivo dell'area interessata;
- 3) business plan;
- 4) perizia giurata sottoscritta da uno o più liberi professionisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, esterni al C.C.N. ed alle imprese interessate, con la quale questi, secondo le rispettive competenze professionali, attestano la validità tecnica-finanziaria del progetto e la congruità dei costi esposti per la realizzazione dello stesso;
- 5) attestazioni e/o certificazioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di cui alla precedente lettera L), punti 1 e 2. Le suddette attestazioni e/o certificazioni dovranno essere rilasciate dagli uffici comunali competenti;
- 6) eventuale documentazione attestante che l'ambito urbano definito del C.C.N. ricade in zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale n. 9/2009;
- 7) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del C.C.N..

P) Incompatibilità – L'accesso ai benefici di cui alle presenti direttive è precluso alle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi che abbiano già fruito di contributi ex sottomisura 4.02.c – aiuti al commercio ed all'artigianato – del P.O.R Sicilia 2000-2006, nonché alle imprese che abbiano già fruito o siano stati inclusi in graduatorie per l'accesso ai benefici previsti da altre normative nazionali o europee (P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013) relative alla stessa tipologia di intervento, nonché alle imprese che, nell'arco di tre esercizi finanziari, abbiano ricevuto un importo complessivo di aiuti “*de minimis*” superiore ai limiti fissati con Regolamento (CE) n. 1998/2006. Sono, comunque, escluse le imprese turistiche, destinatarie di altre linee d'intervento del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

Q) Integrazione documenti e istruttoria amministrativa – L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio 8° Commercio, effettua l'istruttoria amministrativa e può richiedere, nel corso dell'istruttoria e prima della formulazione della graduatoria, eventuali integrazioni della documentazione, ove la stessa non risulti esaustiva. Qualora l'ulteriore documentazione trasmessa fosse incompleta o irregolare, il Servizio 8° Commercio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine. La mancata risposta dell'interessato o la mancata o parziale integrazione della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà l'inammissibilità alle agevolazioni.

R) Decreto di Concessione – Il decreto di concessione provvisoria del contributo verrà emanato non appena perverranno all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio 8° Commercio:

- 1) progetto definitivo munito degli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione del programma d'investimenti;
- 2) certificati anagrafici aggiornati del C.C.N. e delle P.M.I. beneficiarie del contributo rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, comprensivo della certificazione antimafia di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni;
- 3) D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva delle P.M.I. beneficiarie.

S) Tempi di realizzazione del programma – I lavori di realizzazione del progetto dovranno essere definitivamente completati entro un anno dalla notifica del decreto di concessione, pena la revoca del beneficio concesso. Incorreranno nella revoca totale, delle agevolazioni concesse, gli investimenti parzialmente realizzati nel medesimo termine, come eventualmente prorogato, ove gli stessi non siano ritenuti organici e funzionali.

T) Proroghe – L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive, si riserva di concedere proroghe, sino ad un massimo cumulabile di mesi 6, in presenza di documentate e

congrue motivazioni.

U) Controlli e Revoche dei benefici – L'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio 8° Commercio, si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, ispezioni sull'esecuzione dei lavori e sull'obbligo del vincolo della destinazione d'uso dei beni acquistati. Nel caso in cui si sia verificata l'assenza di uno o più requisiti previsti per l'accesso ai benefici per fatti comunque imputabili al richiedente, e non sanabili, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio 8° Commercio, provvede alla revoca degli aiuti ed alla restituzione delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi legali. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano ceduti, alienati o distrutti nei tre anni successivi al completamento degli investimenti, è disposta la revoca del finanziamento e la restituzione, anche in misura parziale, e comunque proporzionale all'inadempimento riscontrato, delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il mancato rispetto dei termini previsti dalle presenti direttive per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento comporterà la revoca del finanziamento concesso.